

**SEDE**

00187 ROMA
VIA LOMBARDIA 30
TEL. 06.420.359.1
FAX 06.484.704
e-mail: dpo.uilca@uilca.it
pagina web: www.uilca.it



UILCA – UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

Aderente a Union Network International - UNI
DIPARTIMENTO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'

Congedi Parentali**Riposi giornalieri al padre se la madre è casalinga**

I chiarimenti del Ministero del Lavoro nella lettera circolare del 12 maggio 2009 n. prot. 8494

Il neopapà ha diritto all'allattamento anche quando la consorte è casalinga. Lo ha chiarito la Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro del ministero del Welfare, con la nota del 12 maggio 2009 n. prot. 8494.

Il padre lavoratore ha quindi il diritto di usufruire dei riposi giornalieri (due ore al giorno durante il primo anno di vita del bambino) nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Il chiarimento riguarda i «riposi giornalieri», meglio noti come «allattamento», previsti dagli articoli 39 e 40 del Dlgs n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità).

Ricordiamo che si tratta del diritto riconosciuto alla madre lavoratrice, durante il primo anno di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento), a fruire di due periodi di riposo di un'ora ciascuno, tra loro cumulabili, durante la giornata di lavoro (il periodo è uno solo se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore a sei ore; mentre i due periodi sono di mezz'ora ciascuno se la lavoratrice fruisce di asilo nido o altra struttura istituiti dal datore di lavoro).

Il diritto ai riposi, in base all'articolo 40 del Testo unico sulla maternità e paternità, è riconosciuto al padre lavoratore nei casi in cui:

- a) la madre lavoratrice vi rinunci (e non fruisca di congedo di maternità parentale nello stesso periodo)
- b) in caso di morte o grave infermità della madre
- c) il figlio o figlia sia affidato al solo padre
- d) la madre sia lavoratrice autonoma, libera professionista o lavoratrice subordinata che non ne ha diritto (domestica, a domicilio, ecc.)



Ai fini dell'estensione dell'allattamento al padre lavoratore, l'orientamento dell'Inps stabilisce che «per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto a un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale» (circolare n. 95-bis/2006) e, dunque, con esclusione dell'ipotesi di «madre casalinga».

Secondo il Ministero del Lavoro tuttavia, deve ora considerarsi che, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, è risultato prevalente un diverso indirizzo favorevole a ricomprendere nell'ipotesi di «madre non lavoratrice dipendente» la lavoratrice casalinga, sul duplice presupposto che la nozione di lavoratore assume significati diversi secondo i differenti ambiti ordinamentali; e che nell'interpretazione dell'articolo 40 del Testo unico, la normativa è «rivolta a dare sostegno alla famiglia e alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'articolo 31 della Costituzione», secondo quanto stabilito anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4293/2008.

La pronuncia del Consiglio di Stato, sezione VI, del 9 settembre 2008 n. 4293, è infatti favorevole a ricomprendere nella fattispecie di “madre non lavoratrice dipendente” anche la lavoratrice casalinga. Viene inoltre richiamato il fatto che “numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice”. Così la stessa sentenza conclude in senso favorevole alla soluzione interpretativa che meglio consente di valorizzare la predetta ratio e, quindi, volta a beneficiare il padre dei permessi per la cura del neonato in tutti i casi in cui la madre sia comunque impegnata in attività che necessariamente possono distoglierla dalla cura del neonato.

In ultimo, si cita una pronuncia della Corte di Cassazione, sezione III, del 20 ottobre 2005 n. 20324 che, nell'affrontare un danno da perdita della capacità di lavoro, ha espressamente affermato: “in numerosi ambiti ordinamentali la casalinga è considerata come lavoratrice, tale interpretazione risultando aderente alla ratio legis di garantire al lavoratore la cura del neonato in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall'assolvimento di tale compito”.

In conclusione, il ministero riconosce al lavoratore padre il diritto a fruire dei congedi anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.

a cura di Simona Cambiati

